

OGGETTO: **VVAS-2019\_11.** Comune di Capranica. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al Piano denominato "*Variante puntuale al PRG Comunale in località Canicole*".

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### PREMESSO CHE:

- la Variante, di cui in oggetto (di seguito "Piano") deve essere sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto ricompresa tra le tipologie di Piano previste dall'art.6, comma 3 bis, del D.Lgs. n.152/2006;
- con nota n.3022 del 6/3/2019, acquisita al prot. n.200078 del 14/3/2019 il Comune di Capranica (VT) in qualità di Autorità procedente ha trasmesso alla scrivente struttura il Documento Preliminare e lo schema di Piano, per l'espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- con nota n.261182 del 3/4/2019 l'Autorità Competente ha individuato e comunicato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento;
- con nota n.4702 dell'8/4/2019, acquisita in pari data al prot. n.276072, l'Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente struttura ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale il Documento Preliminare.

### DATO ATTO CHE:

#### 1. Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale

Con nota prot. n.261182 del 3/4/2019, sono stati individuati i Soggetti Competenti in materia Ambientale, e chiesto all'Autorità Procedente di trasmettere il Documento Preliminare ai seguenti soggetti:

- **Regione Lazio:**

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette:

*Area Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità;*

*Area Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale;*

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:

*Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;*

*Area Qualità dell'Ambiente;*

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:

*Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;*

*Area Tutela del Territorio;*

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:

*Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*

*Area Pianificazione Paesistica e Territoriale;*

Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca:

*Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;*

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:**  
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio;  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- **Provincia di Viterbo:**  
Settore Ambiente, Territorio e Difesa del Suolo;
- **Autorità di Bacino** distrettuale dell'Appennino Centrale;
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** del Lazio – ARPA LAZIO;
- **ASL Viterbo;**
- **Autorità A.T.O.** n. 1 Lazio Nord;
- **TALETE S.p.A.**

## 2. Trasmissione del Documento Preliminare

Con nota n.4702 dell'8/4/2019, acquisita in pari data al prot. n.276072, l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale il Documento Preliminare.

Con nota n.4728 del 9/4/2019, acquisita in pari data al prot. n.278016, l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente le ricevute di consegna ai Soggetti Competenti in materia Ambientale del Documento Preliminare (attestazioni di consegna dell'8/4/2019).

## 3. Inquadramento del Piano nel sistema di pianificazione sovraordinata

Da quanto riportato nel Documento Preliminare, si evince che l'area interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata nel modo seguente:

- ✓ l'area secondo il *Piano Regolatore Generale (P.R.G.)*, approvato con D.G.R. n.732/2004, è classificata in parte come "F3 – Sottozona per verde pubblico attrezzato" ed in parte come "P – Parcheggi", disciplinata dall'art.73 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
- ✓ L'area nel *Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)*, adottato con D.G.R. n.556/2007 e n.1025/2007, pubblicato sul BURL n.6 S.O. n.14 del 14/2/2008:
  - ✓ Tavola "A" - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio:

- L'area ricade nel maggior parte all'interno del "Paesaggio degli insediamenti urbani", in parte nel "Paesaggio naturale" ed in parte nel "Paesaggio agrario di rilevante valore";
- ✓ Tavola "B" - Beni Paesaggistici:
  - Nell'area in argomento ricadono due vincoli:
  - fascia di rispetto del corso d'acqua Fosso Oriano - normato dalle NTA del PTPR all'art.35;
  - area boscata - in corrispondenza del fronte Nord - normato dall'art.38 delle NTA del PTPR;
- ✓ Il Comune di Capranica ricade nell'Ambito territoriale 2 del Piano Territoriale Provinciale Generale (**P.T.P.G.**) adottato con D.C.P. n.45 del 24/7/2006 ai sensi della L.R. n.38/1999. In particolare, l'area in esame - stralcio tav. 3.2.1 - è compresa parte in a zona di "Espansione" e parte in zona a "Servizi";
- ✓ L'area secondo il Piano Territoriale Paesistico (**P.T.P.**) - adottato con D.G.R. n.2271/1987 e approvato con L.R. n.24/1998 - ricade nell' Ambito territoriale n. 3 "Laghi di Bracciano e Vico" risulta interessata marginalmente dalle forme di tutela previste dalla Legge n.431/1985 per quanto attiene al corso d'acqua "Fosso Oriano";
- ✓ L'area nel Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (**P.A.I.**) VI stralcio funzionale dell'Autorità di Bacino del Tevere - adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con deliberazione n.125 del 18/7/2012 - individuata nella Tavola 88 - non è sottoposta a tutela per dissesto idrogeologico.

#### 4. Caratteristiche e obiettivi del Piano

Il progetto proposto dall'Amministrazione comunale di Capranica, in variante allo strumento urbanistico generale, riguarda la trasformazione puntuale dell'area in zona F1 "*Per attrezzature pubbliche di Interesse Cittadino*" normato dall'art.71 delle NTA. Tale intendimento deriva dall'identificazione da parte dell'Amministrazione comunale di tale area - interamente di proprietà comunale, pertanto non soggetta ad espropri e/o alienazioni - per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a seguito di un finanziamento concesso dal MIUR.

Il Documento Preliminare afferma che l'obiettivo è quello di dotare la popolazione di un nuovo plesso scolastico, innovativo, antisismico ed autosufficiente dal punto di vista energetico, secondo i dettami previsti nel bando del finanziamento concesso. Difatti, il Comune di Capranica è sprovvisto di una sede propria per la scuola secondaria di primo grado poiché l'edificio esistente è stato dichiarato inagibile; allo stato attuale, come sede provvisoria, viene utilizzato a tal fine un edificio in affitto di proprietà di un soggetto privato.

L'area individuata è di proprietà comunale, la superficie complessiva è di 5.210 m<sup>2</sup>, dei quali attualmente 2.848 m<sup>2</sup> con destinazione F3 e 2.362 m<sup>2</sup> con destinazione a parcheggio distinta in catasto al Foglio n.27, particelle nn.852, 845, 80, 855/p, 843, 846, e 853

L'Amministrazione comunale ha adottato la variante puntuale con D.C.C. n.44/2015 al fine di poter sviluppare in tale area adeguate cubature per attrezzature pubbliche, nello specifico un plesso scolastico.

I contenuti del Piano di Variante possono essere così sintetizzati:

- Obiettivi specifici:

- O.1: Assicurare, nel rinnovo ed ampliamento della città, il rispetto dei caratteri tradizionali nonché una disciplina di sviluppo edilizio;
  - O.2: Garantire rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
  - O.3: Migliorare i processi di trasformazione dell'energia, ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita;
  - O.4: Promuovere i livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  - O.5: Diffondere principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
  - O.6: Regolamentare e disciplinare l'inquinamento derivante da sorgenti sonore all'interno delle aree territoriali di riferimento.
- Interventi previsti:
    - I.1: Trasformazione puntuale di un'area da zona "F3 – Sottozona per verde pubblico attrezzato" ed in parte "P – Parcheggi" di P.R.G in zona F1 "*Per attrezzature pubbliche di Interesse Cittadino*"
    - Azione 1) ampliamento area destinata a servizi pubblici per realizzazione nuovo polo scolastico, senza modifica della perimetrazione delle aree già edificabili da PRG in variante allo stesso;
    - Azione 2) realizzazione di servizi pubblici e spazi pubblici;
    - Azione 3) adozione e utilizzazione di metodologie basate sull'integrazione di tecnologie e materiali appropriati che assicurano al fabbricato di progetto un'elevata qualità tecnologica e prestazione energetica;
    - Azione 4) adozione e utilizzazione di accorgimenti costruttivi del fabbricato e delle sistemazioni degli spazi esterni, tali da ridurre l'impatto acustico presente nell'area.

Nel Documento Preliminare viene effettuata una valutazione sui fattori di interesse ambientale. La verifica della significatività degli effetti della variante effettuata nel Documento Preliminare non evidenzia impatti significativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rumore, ecc..).

## **5. Pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale**

Da parte dei suddetti Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti, nell'ambito del procedimento ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:

- ARPA Lazio: nota prot. n.28544 del 7/5/2019, acquisita al prot. n.353104 del 9/5/2019;
- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: nota prot. n.140178 del 17/2/2020;
- Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali: nota prot. n.384576 del 21/5/2019;

- Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette: nota prot. n.416318 del 31/5/2019;
- ASL Viterbo – Dipartimento di Prevenzione: nota n.36634 del 9/5/2019, acquista con prot. n.429664 del 5/6/2019.

**ARPA LAZIO.** L’Agenzia nella nota prot. n.28544 del 7/5/2019 - premesse le caratteristiche del Piano e che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l’atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l’analisi alla sola area oggetto dell’intervento proposto, alla luce delle competenze dell’Agenzia, tenuto conto dei limiti sopra esposti - esprime il parere di competenza relativamente alle seguenti componenti ambientali:

1. **ARIA:** *“...in riferimento alla matrice aria si evidenzia quanto segue: con la D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art.4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 155/2010” viene attribuita al Comune di Tivoli il codice di zona IT1213 “Zona Litoranea” per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene. La succitata D.G.R. 217/2012 confermava, nelle more della predisposizione del nuovo programma di valutazione della qualità dell’aria, la classificazione del comune di Capranica in classe C. L’aggiornamento dell’Allegato 4 alla D.G.R. 217/2012 attraverso la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016, nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all’adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria, attribuiva al Comune di Capranica la classe complessiva 3. Al fine di fornire elementi di valutazione sullo stato di qualità dell’aria si riportano di seguito i dati 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 mediati sull’intero territorio comunale... In relazione agli indicatori presi a riferimento dalla norma, la situazione che ha caratterizzato il Comune di Capranica, nel periodo di riferimento 2013-2017, non mostra alcuna criticità. Preso atto quanto sopra riportato, vista la classificazione complessiva del Comune e l’andamento dei parametri presi a riferimento dalla norma per la descrizione dello stato della qualità ambientale dell’aria, considerata l’incidenza che gli interventi previsti possono avere sul territorio in termini soprattutto di servizi, energia, trasporti, qualità dell’aria ed emissioni di inquinanti in atmosfera, si ritiene che la Variante Puntuale al P.R.G. in esame non è tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell’aria nel dominio di interesse.*
2. **RISORSE IDRICHE:** *Si segnala che il riferimento normativo sopra citato (PTAR -D.C.R. n. 42/2007) è stato superato dall’aggiornamento del PTAR, approvato con D.C.R. 23 novembre 2018, n. 18 (BURL 20/12/2018 - n.103 - Supplemento n.3). Il PTAR aggiornato prevede un nuovo sistema valutativo dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali basato principalmente sull’analisi dell’ecosistema acquatico, di conseguenza i giudizi di qualità non sono confrontabili con il precedente PTAR. Il vigente aggiornamento PTAR 2018, inquadra il territorio comunale di Capranica con la seguente classificazione:*

<b>BACINO</b>	Torrente Treja 1e		
<b>Stato Ecologico</b>	Sufficiente	<b>Stato Chimico</b>	Buono

<b>BACINO AFFERENTE</b>	Fiume Aniene 3		
<b>Stato Ecologico</b>	Sufficiente	<b>Stato Chimico</b>	Buono

*Considerato che non vengono fornite indicazioni specifiche in relazione agli impatti che il Piano in esame può avere sulla matrice acque superficiali, infatti nel R.P non viene specificato la sostenibilità sia dell'approvvigionamento idrico dall'acquedotto comunale sia della gestione dei reflui, infatti non si forniscono dati quantitativi e di dimensionamento della pubblica fognatura e del depuratore.*

*Visto che la depurazione delle acque rappresenta un fattore di pressione importante sull'ambiente, risulta necessario che sia verificato che la rete fognaria e il relativo depuratore consortile siano già dimensionati per l'incremento dei reflui da trattare relativi al suddetto Piano, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.*

*In considerazione di quanto sopra esposto non è possibile esprimere un parere sull'impatto che il Piano potrebbe avere sulla matrice di interesse e si demanda alla verifica di adeguatezza della rete di approvvigionamento, della rete fognaria e del depuratore.*

3. *SUOLO: Si conferma quanto affermato a pag. 26 del R.P in esame (cap. 8 Componenti ambientali e criticità di contesto) ovvero che le opere in progetto della Variante Puntuale al P.R.G. Comunale in esame dovranno rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.*

*Inoltre si ritiene utile segnalare che nell'ambito del settimo programma di azione ambientale ("Vivere bene entro i limiti del pianeta", Parlamento europeo e consiglio 2013) - viene ribadito il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050 e auspicato che entro il 2020 le politiche dell'Unione tengano conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio.*

*Vale la pena rammentare che tale programma pur non costituendo un obbligo giuridico non essendo stato recepito dalla vigente legislazione sia comunitaria che nazionale, costituisce uno degli obiettivi del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la cui realizzazione beneficia tra l'altro della dotazione finanziaria per l'attuazione del Sottoprogramma Ambiente.*

*A tal fine si ritiene utile segnalare che il comune di Capranica ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 5,91%, mentre il valore relativo alla provincia di Viterbo risulta a 4,72%...*

- 3.1 *RADON: pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 Marzo 2005, n.14 e di una normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, considerato che vista la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, (il cui termine di recepimento degli Stati Membri era fissato per il 6 febbraio 2018), prevede che "Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di riferimento compreso a 300 Bq m<sup>3</sup>." si ritiene opportuno che nel Piano di lottizzazione vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento proposto dall'Unione Europea per il gas radon.*

4. *RIFIUTI: Si segnala che i dati relativi al comune di Capranica riferiti alla produzione di rifiuti urbani (fonte ISPRA <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>) mostrano relativamente al periodo 2010-2017:*

- *trend in aumento relativo alla quantità di raccolta differenziata pro-capite passata dai 59 kg/ab\*anno 2010 ai 290 kg/ab\*anno 2017;*
- *un trend in diminuzione nella produzione di rifiuti urbani pro-capite passati dai 476kg/ab\*anno 2010 ai 360 kg/ab\*anno 2017;*
- *che la percentuale di raccolta differenziata riferita all'anno 2017 risulta pari al 80%.*

*Per tanto il Comune di Capranica ha raggiunto l'obiettivo normativo fissato al 65% dall'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che l'impatto sulla matrice rifiuti della Variante Puntuale al P.R.G. in esame non sia significativo.

5. **RUMORE:** Considerato che nel R.P. pag. 54 cap. 11. Quadro Pianificatorio e programmatico di riferimento inerente il Piano di Classificazione Acustica: "Il Comune di Capranica al momento non ha ancora provveduto ad adottare un proprio piano di zonizzazione acustica, ai sensi della L.R. n. 18/01, avendo esclusivamente provveduto alla sua redazione, ma non alla sua adozione.

Il riferimento quindi su tale tematica nel territorio comunale, è dettato perciò dalla L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", nonché DPR n. 227/2011.

Da segnalare a tal riguardo comunque che in base alle previsioni della variante la destinazione dell'area è già prevista come a servizi pubblici e quindi si ritiene che nel caso di specie non vi siano impedimenti tali da poter comportare significative alterazioni a quanto già previsto dallo strumento urbanistico generale".

Preso atto di quanto sopra esposto, si sollecita l'adozione del Piano di zonizzazione acustica, ai sensi della L.R. n. 18/01, si segnala inoltre che l'impatto sulla componente acustica della Variante in esame sarà sicuramente maggiore nel periodo di realizzazione delle opere, per cui bisognerà porre particolare attenzione a tale fase e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione.

Considerata l'incidenza degli interventi previsti possono avere sul territorio si ritiene che l'impatto acustico generato nel suo complesso sia non significativo.

6. **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:** Nelle fasi di attuazione del Piano sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del territorio dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.

Pertanto lì dove il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.

**Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.**

L'Area con nota prot. n.140178 del 17/2/2020 esprime il parere di competenza:

Descrizione dell'intervento

L'area oggetto di intervento, prevalentemente pianeggiante, è posta all'interno del centro abitato comunale, nel quadrante Nord-Est, in zona residenziale e quasi completamente edificata, è attualmente parzialmente occupata da un parcheggio pubblico, mentre la parte restante risulta ineditata e incolta, con presenze arboree in corrispondenza del confine Nord, a margine con la zona agricola. La sua accessibilità è garantita dalla viabilità pubblica.

Tale area di progetto è distinta in catasto al foglio n.27 particelle n.852, 845, 80, 855/p, 843, 846, e 853 e ricade parzialmente in zona F3 - "sottozona per Verde Pubblico attrezzato" e parzialmente in una zona destinata a parcheggio pubblico del vigente PRG comunale, e si colloca in corrispondenza di un'area più vasta nella quale sono stati concentrati servizi pubblici: Zona F1 "Attrezzature pubbliche di interesse cittadino", e privati di uso pubblico Zona G1 come previsto dal PRG vigente.

L'area oggetto di variante ha un'estensione complessiva di mq 5210 di cui attualmente mq 2848 con destinazione F3, e mq 2362 con destinazione a parcheggio, per tali aree viene chiesta una variazione a zona F1 – sottozona per attrezzature pubbliche di interesse cittadino, normata dall'art.71 delle

*Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, con mantenimento della viabilità oggi presente nell'area destinata a parcheggio (780mq).*

*La variante puntuale proposta ha, quindi, la finalità di variare la destinazione degli standard urbanistici da verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici a attrezzature pubbliche di interesse cittadino: edilizia scolastica, in quanto in tale area si prevede l'edificazione di un nuovo plesso scolastico con i relativi parcheggi.*

*Osservazioni al Documento Preliminare connessi agli aspetti di competenza della scrivente Area:*

*Sotto l'aspetto paesaggistico*

*In base all'analisi del Documento Preliminare, si evince che il territorio comunale di Capranica è soggetto alla disciplina del P.T.P. Ambito territoriale n. 3 – Laghi di Bracciano e Vico, adottato con D.G.R. n. 2271/87 e approvato con L.R. 24/98.*

*Dall'analisi dell'elaborato - Tavola E1/2 – si evince che l'area di progetto, seppur grossolanamente individuata nel RP, risulta interessata delle forme di tutela previste dalla L. 431/85 per quanto attiene al corso d'acqua "Fosso Oriano".*

*L'analisi del PTPR, adottato dalla Giunta Regionale con Delibere n.556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21/12/2007, Tav. B "Beni Paesaggistici" individua la presenza di due vincoli che interessano l'area:*

- 1. fascia di rispetto del corso d'acqua Fosso Oriano – normato dalle NTA del PTPR all'art.35 che prevede al comma 6: " I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte"; e al comma 8: "Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r.24/98 nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: a)mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine; b)comprovata esistenza di aree edificate contigue; c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico."*
- 2. Area boscata – normato dall'art.38 delle NTA del PTPR che prevede al comma 8: "Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturali-stico-ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea"; e al comma 9: "La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici".*

*L'assenza di vincoli dichiarativi, non rende prescrittive le norme di tutela sul paesaggio, individuato nella Tav. A del PTPR "Sistemi e Ambiti del Paesaggio": Paesaggio agrario di rilevante valore, disciplinato dall'art.24 delle NTA; Paesaggio Naturale, disciplinato dall'art.21 e Paesaggio degli insediamenti urbani normato dall'art.27 delle NTA del PTPR.*

*Sotto l'aspetto urbanistico*



*Il Comune di Capranica dispone di un Piano Regolatore Generale del proprio territorio approvato con DGR n.732/2004 il quale classifica le aree interessate dal Progetto in esame come:*

- *F3 – Verde pubblico attrezzato;*
- *P - Parcheggi*

*e si colloca in corrispondenza di una area più vasta nella quale sono stati concentrati i relativi servizi pubblici e privati di uso pubblico, afferenti alle precedenti pianificazioni attuative del comprensorio (zone F1, F3 e G1 di PRG). Queste sono delimitate ad Ovest dalla zona F1 già esistente ed in parte edificata con la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, a Sud ed Est con zone di completamento B, ormai quasi del tutto edificate, a Nord con zone a destinazione agricola.*

*La Variante puntuale che si propone richiede il cambio di destinazione d'uso di tali aree in Zona F – Sottozona F1 "Attrezzature pubbliche di interesse cittadino";*

*zona normata dall'art.71 delle NTA del PRG vigente, che prevede le seguenti destinazioni d'uso: attrezzature scolastiche; culturali; sociali; sanitarie; amministrative; ricreative; religiose; annonarie e parcheggi.*

*Con i seguenti parametri urbanistici:*

*indice fondiario  $if= 2,00$  mc/mq; altezza massima  $H_{max}=12,50$  m*

*parcheggi 1 mq ogni 10 mq di superficie coperta per le attrezzature scolastiche*

*altre attrezzature: 1 mq ogni 5.*

*E', inoltre, prescritto l'obbligo di mettere a dimora una pianta di alto fusto ogni 150 mq di superficie coperta.*

*Si mantiene parte della viabilità oggi presente nel parcheggio per circa 780 mq, finalità della variante è quella di destinare l'area alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico della cubatura complessiva di circa 15000 mc e di altezza pari a 12 ml. (RP pag.20).*

*Standards Urbanistici: Tale variante così come si evince dal Documento Preliminare, non incide sul livello minimo di standard calcolato ai sensi del DM 1444/68, in quanto opera su aree extra standard destinate a servizi dal PRG comunale vigente, che destina ad essi circa 44 mq/abitanti.*

#### Conclusioni

*Per quanto attiene l'aspetto paesaggistico - Considerato che l'area oggetto di intervento ricade in zona territoriale omogenea F da PRG vigente e parzialmente, nel Paesaggio degli insediamenti urbani come da PTPR tav. A; la fascia di rispetto di 150 m relativa al corso d'acqua Fosso Oriano, ai sensi del comma 9 dell'art.35 delle NTA del PTPR, si riduce alla profondità di 50 ml.*

*Per quanto attiene quella parte dell'area di progetto che ricade in area urbanizzata ai sensi del comma 7 dell'art.7 della LR 24/98 (protezione dei corsi delle acque pubbliche), le disposizioni di tutela non sono applicabili.*

*Per quanto invece attiene alla presenza dell'area boscata si evidenzia come ai sensi del comma 9 dell'art.37 delle NTA del PTPR tale area vada esclusa dalla superficie da considerarsi per l'edificazione del plesso scolastico.*

*Per quanto attiene l'aspetto urbanistico - La variante puntuale proposta ha la finalità di variare la destinazione degli standard urbanistici da verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici a edilizia scolastica, in quanto in tale area si prevede l'edificazione di un nuovo plesso scolastico con i relativi parcheggi.*

*Tale variante non incide sul livello minimo di standard, ai sensi del DM 1444/68, in quanto opera su aree extra standard destinate a servizi dal PRG comunale vigente, che destina ad essi circa 44 mq/abitanti in luogo dei 12 mq/ab previsti dal DM.*

*Considerato, inoltre, che l'estensione dell'area in esame è pari 5210 mq e che a questa va detratta la superficie occupata dalla strada per 780 mq, nonché l'area della superficie boscata, che non costituisce area da prendere a base per il calcolo della cubatura massima realizzabile, ai sensi del comma 9 dell'art.37 delle NTA del PTPR, la previsione edificatoria di 15000 mc, formulata all'interno del RP, appare sovradimensionata rispetto quella che sarà possibile realizzare considerato che l'indice di edificabilità fondiaria per la zona F1 è pari a 2mc/mq.*

*Tutto ciò premesso e considerato, quest'Area regionale ritiene che allo stato attuale il Progetto relativo alla "Variante puntuale al PRG comunale" in loc. Canicole nel Comune di Capranica, nella sua attuale formulazione, non presenti elementi che possano pregiudicarne l'ulteriore iter procedurale volto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica; si osserva, altresì, che ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, volto alla realizzazione del Plesso scolastico, debbano essere considerate, ai fini edificatori, le aree del lotto al netto delle zone boscate e della strada presente e che la cubatura complessiva realizzabile risulti conseguentemente ricalcolata.*

**Direzione Regionale per le Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali.**

L'Area con nota prot. n.384576 del 21/5/2019 esprime il parere di competenza:

*Si comunica che in merito ai vincoli derivanti dalla presenza dei siti della Rete Natura 2000 l'area interessata dalla variante risulta esterna mentre per quanto riguarda la presenza di soprassuoli boscati, secondo quanto riportato negli elaborati, si riscontra la presenza del vincolo boschivo ai sensi della normativa nazionale (Decreto Legislativo n. 34 del 2018) e della norma regionale (Legge Regionale n. 39 del 2002).*

*Si ribadisce altresì che i soprassuoli boscati – o quelli assimilati ad essi – ai sensi della normativa citata laddove fossero interessati da trasformazioni di uso del suolo superiori a 2000 mq devono prevedere apposita autorizzazione della scrivente Area e secondo la normativa nazionale (art. 8 del D.Lgs. n. 34/2018) apposita compensazione o abbosito rimboschimento compensativo. La norma regionale (art. 37 e 40 della LR n. 39/2002) stabilisce che oltre il limite dei 5000 mq è necessario adempiere al rimboschimento compensativo; pertanto dal combinato disposto delle due norme si rappresenta al Comune l'opportunità di rivedere e definire il progetto per la porzione interessata dal vincolo boschivo - come determinato anche dalla Tavola B del PTPR presente nel Documento Preliminare - al fine di adeguare le scelte progettuali a quanto previsto dalla normativa.*

**Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.**

L'Area con nota prot. n.416318 del 31/5/2019 esprime il parere di competenza:

*...si precisa che l'area interessata da detta attività di pianificazione non risulta compresa entro il perimetro di aree naturali protette statali o regionali (L. 394/1991 - L.R. 29/97) e/o Zona di Protezione Speciale (ZPS) e/o Zona di Conservazione Speciale (ZSC/SIC) di cui alle Dir. 2009/147/CE "Habitat", Dir. 92/43/CEE "Uccelli", L. n. 157/1992 e DPR n. 357/1997 ss.mm.ii.*

*Si fa presente altresì che l'area di cui sopra, pur non essendo interessata da previsioni nell'ambito della pianificazione del sistema regionale delle aree naturali protette il cui indirizzo è dato dalla DGR n. 11746/1993 è invece parzialmente compresa nella componente secondaria della Rete Ecologica Regionale del Lazio (REcoRd) il cui documento tecnico è stato approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A04041 del 3 maggio 2012 ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. Cbis della LR 29/97.*

*Tuttavia va tenuto in conto il fatto che trattasi di una Variante puntuale ai fini della realizzazione di un'opera pubblica (attrezzatura scolastica) in un'area di limitata estensione (mq 4500) e situata ai margini della Rete Ecologica Regionale di cui sopra.*

**ASL Viterbo.** Con nota prot. n.36634 del 9/5/2019, acquisita con prot. n. 429664 del 5/6/2019, il Servizio esprime parere igienico sanitario favorevole a condizione che:

- a) sia rispettato quanto prescritto nel parere igienico sanitario rilasciato dallo scrivente Servizio il 15/5/2017 prot. n.38312;
- b) sia rispettato il DM 18/12/1975 "Edilizia scolastica" e s.m.i.;
- e) siano effettuate valutazioni preliminari circa le caratteristiche/idoneità specifiche dell'area da destinare alla scuola (D.M. 18/12/1975) e comunque l'area deve essere pianeggiante e con la dovuta ampiezza non deve insistere su terreni umidi o soggetti a infiltrazione o ristagni non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali; l'ampiezza dell'area dovrà garantire anche la realizzazione degli spazi all'aperto previsti dalla normativa vigente;
- d) sia rispettato D.P.R. n.151/2011 Regolamento di prevenzione incendi;
- e) sia posta particolare attenzione a quanto prescritto nella normativa vigente in merito ai trattamenti con prodotti fitosanitari sia nelle aree agricole confinanti con l'area da destinare alla realizzazione della scuola e sia nello spazio verde scolastico (D.Lgs. n.150/2012, Decreto 22 gennaio 2014 e Linee guida provinciali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura e per l'adozione di regolamenti comunali o intercomunali- Febbraio 2015); nella progettazione dello spazio verde della scuola è importante la scelta delle piante da inserire in quanto alcune specie potrebbero essere nocive alla salute;
- f) sia valutato preventivamente il clima acustico dell'area, secondo la normativa in vigore in particolare ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, anche nelle aree esterne:

#### **CONSIDERATO** che

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Documento Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- il Piano oggetto dell'istanza in Variante al P.R.G. vigente, " *Variante puntuale al PRG Comunale in località Canicole*", approvato con D.C.C. n.44/2015, consente di realizzare in tale area un nuovo plesso scolastico mediante il finanziamento concesso dal MIUR all'Amministrazione comunale;

#### **VALUTATO CHE:**

- dal punto di vista geologico, da quanto riportato nel Documento Preliminare, l'area non risulta sottoposta a tutela per dissesto idrogeologico. In fase di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere si dovrà procedere all'approfondimento delle analisi geologico-geotecniche. In ogni caso il Piano in Variante ha acquisito - con Determinazione n.G13893/2016 - il parere ex art.89 "*Parere sugli strumenti urbanistici*" del D.P.R. n.380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", di competenza dell'Area Regionale *Tutela del Territorio*;
- in merito alle matrici aria, rifiuti, suolo e rumore non emergono criticità per l'intervento in argomento;
- i Soggetti Competenti in materia Ambientale e il Documento Preliminare consegnato non hanno rilevato impatti significativi derivanti dall'attuazione del Piano sulle componenti ambientali prioritarie;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

### SI RITIENE CHE

il Piano in oggetto sia da **escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006**, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate.

A tal riguardo, l'Autorità Procedente in fase di approvazione del Piano ovvero della sua trasmissione agli Enti sovraordinati cui compete il controllo e/o l'approvazione, dovrà dare conto, mediante un apposito documento, della puntuale rispondenza della proposta definitiva del Piano/Programma alle prescrizioni di seguito elencate:

- 1) l'Amministrazione dovrà ottenere il nulla osta alla realizzazione della variante urbanistica di cui trattasi da parte della competente Area Regionale Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;
- 2) l'Amministrazione dovrà acquisire l'autorizzazione ai sensi degli artt.146 e 159 del D.Lgs. n.42/2004 per la porzione di area sottoposta a vincolo, ovvero valutare quanto previsto all'art.38 delle NTA del PTPR. Nel caso dovrà inoltre acquisire il parere dell'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali regionale;
- 3) l'Amministrazione dovrà rispettare nella fase edificatoria la fascia di rispetto del corso d'acqua Fosso Oriano;
- 4) la realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto dovrà essere effettuata nel rispetto:
  - delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale (D.C.R. n.66/2009, come modificato con D.G.R. n.217/2012): in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa. Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici, la realizzazione di edifici dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. n.192/2005 e alla L.R. n.6/2008, nonché alle Linee Guida di cui ai D.M. 26/6/2015, incentivando l'uso di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali ed arredi di costruzione.
  - del Piano di Tutela delle Acque Regionali (D.C.R. n.18/2018): in particolare, gli edifici dovranno essere serviti oltre che dalla prevista rete fognaria anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui che dovrà essere costituito dall'allaccio al depuratore comunale esistente, che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all'incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico previsti da altri piani. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà garantita la possibilità dell'acquedotto di servire le nuove utenze. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del D.Lgs. n.152/2006). Prima dell'attuazione del piano dovrà essere acquisito formale assenso da parte dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato in merito alla disponibilità idrica potabile a seguito dell'aumento della richiesta indotto dal Piano nonché da quelli limitrofi. Analogamente per i sistemi di depurazione l'attuazione del Piano è condizionata al riscontro positivo alla richiesta inoltrata dall'autorità procedente all'ente gestore in merito alla capacità depurativa residua degli impianti presenti sul territorio comunale. La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. A tale riguardo gli elaborati progettuali dovranno riportare l'indicazione delle misure che si intendono adottare per

detto riuso. Il naturale deflusso delle acque non deve essere compromesso dalla realizzazione delle opere. La capacità e portanza dei fossi principali e secondari dell'area deve essere sempre garantita e/o adeguata qualora vi sia la necessità. Dovranno essere adottate soluzioni progettuali che consentano la riduzione delle superfici impermeabili e l'aumento dello scambio tra suolo e sottosuolo nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica;

- delle norme regionali relative all'inquinamento luminoso (L.R. n.23/2000 e R.R. n.8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti.
  - in relazione alla necessità di contenere l'inquinamento da rumore si richiama il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore laddove necessarie. Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare l'attività temporanea ed eventuali deroghe ai limiti normativi. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria inerente alla riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
- 5) per quanto riguarda le risorse idriche e la matrice acqua, il Piano dovrà acquisire formale assenso dell'ente gestore in riferimento alla disponibilità idrica potabile a seguito dell'aumento della richiesta indotto dal Piano nonché da quelli limitrofi. Analogamente per i sistemi di depurazione l'attuazione del Piano è condizionata al riscontro positivo da parte dell'ente gestore in merito alla capacità depurativa residua degli impianti presenti sul territorio comunale;
  - 6) dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall'Unione Europea;
  - 7) dovranno essere valutati i valori di induzione magnetica e di intensità di campo elettrico, nelle fasi di attuazione della variante al P.G.R., al fine di definire le fasce di rispetto previste dalla Legge n.36/2001 e dal D.P.C.M. 8/7/2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere
  - 8) l'incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la realizzazione di tutte le misure concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi;
  - 9) sia posta particolare attenzione a quanto prescritto nella normativa vigente in merito ai trattamenti con prodotti fitosanitari sia nelle aree agricole confinanti con l'area da destinare alla realizzazione della scuola e sia nello spazio verde scolastico (D.Lgs. n.150/2012, Decreto 22 gennaio 2014 e Linee guida provinciali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura e per l'adozione di regolamenti comunali o intercomunali- Febbraio 2015); nella progettazione dello spazio verde della scuola è importante la scelta delle piante da inserire in quanto alcune specie potrebbero essere nocive alla salute.

**Il Responsabile del Procedimento**

*ing. Maurizio Franzese*

**Il Dirigente**

*ing. Gaetano Colletta*